

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Aggiornamento ex art. 274 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG): D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - GU n. 184 del 3 agosto 2021, in vigore dal 18 agosto 2021.

DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3.92

certificati urgenti del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: € 7,84

TABELLE DIRITTI DI COPIA

SUPPORTO CARTACEO

| Pagine | senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010 | | | | autentica art. 268 – tabella 7 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010 | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|---|--|--|
| | senza urgenza | | con urgenza | | senza urgenza | | con urgenza | |
| | GDP | | GDP | | GDP | | GDP | |
| da 1 a 4 | 1,47 | 0,74 | 4,41 | 2,22 | 11,80 | 5,91 | 35,40 | 17,73 |
| da 5 a 10 | 2,96 | 1,48 | 8,88 | 4,44 | 13,78 | 6,90 | 41,34 | 20,70 |
| da 11 a 20 | 5,88 | 2,94 | 17,64 | 8,82 | 15,71 | 7,86 | 47,13 | 23,58 |
| da 21 a 50 | 11,79 | 5,90 | 35,37 | 17,70 | 19,66 | 9,84 | 58,98 | 29,52 |
| da 51 a 100 | 23,58 | 11,79 | 70,74 | 35,37 | 29,48 | 14,75 | 88,44 | 44,25 |
| oltre 100 | 23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 11,79 + 4,92 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 35,37 + 14,76 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 14,75 + 5,91 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 88,44 + 35,40 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 44,25 + 17,73 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |

SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

| art. 269 – tabella 8 TUSG | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| | GDP | |
| CASSETTA FONOGRAFICA (durata) | | |
| <= 60 min. | 3,92 | 1,96 |
| <= 90 min. | 5,89 | 2,95 |
| CASSETTA VIDEOGRAFICA (durata) | | |
| <= 120 min | 6,55 | 3,28 |
| <= 180 min. | 7,86 | 3,93 |
| <= 240 min. | 9,84 | 4,92 |
| Dischetto informatico da 1,44 MB | 4,60 | 2,30 |
| Compact disc | 327,56 | 163,78 |

Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, quando consentono di calcolare le pagine memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa scansione da parte del personale amministrativo (art. 4, comma 5, D.L. 193 conv. con L. n. 24 del 2010 - Cons. Stato n. 4408 del 21 settembre 2015)

| Pagine | senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG | | autentica art. 268 – tabella 7 TUSG | |
|-------------|---|--|---|--|
| | GDP | | GDP | |
| | da 1 a 4 | 0,98 | 0,49 | 7,86 |
| da 5 a 10 | 1,97 | 0,99 | 9,18 | 4,60 |
| da 11 a 20 | 3,92 | 1,96 | 10,47 | 5,24 |
| da 21 a 50 | 7,86 | 3,93 | 13,10 | 6,56 |
| da 51 a 100 | 15,72 | 7,86 | 19,65 | 9,83 |
| oltre 100 | 15,72 + 6,55 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 7,86 + 3,28 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 19,65 + 7,86 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 9,83 + 3,94 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Riferimenti Normativi: Artt. 40, 266-274 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG); art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; art. 16, comma 14, D.L. 179/2012 – Legge 221/2012; art. 52, comma 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Note: Il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo. La marca si applica sull'originale o sull'istanza. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito. (art. 285 TUSG). Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato (artt. 192 e 286 TUSG). Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del TUSG, i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo decreto, limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate (art. 4 comma 5 DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010). Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà (art. 271 TUSG). Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 269 TUSG). Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis TUSG). Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221 del 2012 (art. 52 DL. 24 giugno 2014, conv. con L. 114 del 2014). Il pagamento della copia su DVD è pari all'importo previsto per il rilascio su CD (Circolare DAG 4 luglio 2005 n. 1/7186/U/44/NV). Nel caso di supporti digitali diversi da CD e DVD va corrisposto l'importo previsto per il CD (Circolare DAG 28 ottobre 2015 n. 0157302.U). Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione penale, del ricorso e del controricorso è triplicato (art. 164 DLgs 271 del 1989 e smi).

Arrotondamenti: le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n. 1103/1997, in particolare dall'art. 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino, tenendo conto del terzo decimale, per eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore; nel caso di più importi da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo ammontare (ad esempio: il diritto di copia cartacea va arrotondato al centesimo e poi è l'importo arrotondato che va triplicato per l'urgenza).